



TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

Sciogliendo la riserva che precede;

Vista l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, Controparte_1 la quale ha lamentato, in via pregiudiziale, l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso proposto da Parte_1 ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. in ragione della presenza, nel contratto di appalto tra le parti stipulato, della seguente clausola compromissoria: *"1. Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale. 2. La domanda d'arbitrato dovrà da una delle parti essere notificata all'altra con lettera raccomandata. Per le contestazioni fino all'importo di euro 20.000,00 il giudizio potrà essere sottoposto ad un unico arbitro scelto dalle due parti entro 20 giorni dalla data della domanda. In caso di mancato accordo o per contestazioni di importo superiore, il collegio sarà composto di tre arbitri dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna. Il terzo arbitro – che avrà funzioni di presidente – verrà nominato di comune accordo dai primi due entro dieci giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. 3. Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il presidente del tribunale civile e penale di Torino a norma dell'art. 810 del codice di procedura civile. 4. Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio"* (cfr. art. 17, contratto di appalto allegato quale documento n. 2 al ricorso);

Sentite le parti all'udienza del 11.3.2026 e preso atto delle difese al riguardo esposte;

Osservato, in via preliminare, che l'oggetto del presente giudizio attiene, per espressa qualificazione giuridica del ricorrente, ad una consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c., funzionale a *"verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione per evitare la causa di merito"* (cfr. pag. 4 del ricorso);

Rilevato che, come visto poc'anzi, la clausola controversa ha previsto, al primo comma del citato art. 17 del contratto di appalto, che *"Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale"*;

Considerato che i termini impiegati nella suddetta pattuizione (*“contestazione o vertenza”, “interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto”, “giudizio arbitrale”*) depongono, univocamente, per la natura compromissoria della clausola in esame, volta a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulle questioni ivi espressamente previste (circostanza, peraltro, non contestata dalle parti);

Considerato, che, inoltre, i quesiti articolati nel ricorso introduttivo (*“quantificazione e misurazione delle opere effettuate extra contractu oppure in seguito alle varianti in corso d'opera e conseguentemente sull'ammontare del credito residuo vantato dalla impresa”*, cfr. pag. 3) risultano rientrare nelle controversie afferenti alla *“esecuzione”* del contratto di appalto di cui alla clausola in discussione;

Considerato che, in materia, ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c. *“se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito”* e che, in forza del successivo art. 669 *quaterdecies* c.p.c., le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del codice di procedura civile, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi speciali, mentre il solo l'art. 669-*septies* c.p.c., concernente il provvedimento negativo e il regime delle spese, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo II;

Considerato che, con sentenza n. 26 del 28.1.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. *“nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ. ai provvedimenti di cui all'art. 696 dello stesso codice, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice competente a conoscere del merito”*;

Osservato che, come anche più riprese evidenziato in sede giurisprudenziale (cfr. *ex multis* Trib. Milano, 10.9.2024; Trib. Palermo, 25.7.2025; Trib. Roma, 19.9.2025; Trib. Firenze, 3.10.2025; Trib. Venezia, 28.10.2025), la declaratoria di incostituzionalità di cui sopra attiene, espressamente, al solo istituto dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c., la cui ratio, come sottolinea la stessa Corte, è *“diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669 bis e ss.”*, e non, anche, al differente strumento di cui all'art. 669-bis c.p.c., il quale, testualmente, non contempla l'urgenza quale presupposto per la sua applicazione;

Ritenuto doversi dunque escludere, in via generale, la compatibilità di una clausola compromissoria con l'esperimento, avanti al giudice ordinario, della consulenza tecnica preventiva prevista all'art. 696 bis c.p.c., risultando, tale ultimo istituto, privo del carattere cautelare giustificante l'operatività del menzionato art. 669 *quinquies* c.p.c. all'art. 696 c.p.c.;

Considerato che, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, come già rilevato sopra, il ricorso proposto, se accolto, mirerebbe a verificare, mediante la nomina di un consulente tecnico, l'effettiva *“quantificazione e misurazione delle opere effettuate extra contractu oppure in seguito alle varianti in corso d'opera e conseguentemente sull'ammontare del credito residuo vantato dalla impresa”*;

Considerato che siffatto accertamento, come già visto, risulta attenere alla corretta esecuzione del contratto di appalto, materia che, per espressa previsione dell'articolo 17 del contratto medesimo, è stata devoluta alla competenza di un *“giudizio arbitrale”*;

Considerato, infine, che l'istanza del ricorrente è formulata unicamente in termini di “*accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis, c.p.c.*”, senza alcun riferimento all'art. 696 c.p.c. ed alle ragioni cautelari che ne giustificerebbero l'espletamento (né sotto il profilo del *fumus*, né sotto quello del *periculum*);

Ritenuto, pertanto, doversi dichiarare la non compatibilità della clausola compromissoria prevista nel contratto di appalto stipulata tra le parti in causa ed il ricorso oggi introdotto ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. per finalità conciliative;

Ritenuto, quindi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, doversi accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta, *Controparte_1*

Ritenuto equo, quanto alla determinazione delle spese del presente giudizio, che, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, le stesse possano essere integralmente compensate;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il presente ricorso promosso dalla *Parte_1* ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c. per incompetenza del Giudice adito.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Ivrea, 30.3.2026

Il Giudice

Dott.ssa Giovanna Debernardi